

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Sentenze non definitive: per riconoscerle bisogna guardare il contenuto.**

*Sono da considerare sentenze non definitive quelle che non contengono pronunce definitive, così come quelle che, in caso di pluralità di domande o questioni, non definiscono l'intera controversia, esaurendo il potere giurisdizionale del giudice adito nei confronti delle parti in contesa, ma statuiscano soltanto su questioni pregiudiziali, ovvero limitano la decisione ad alcune soltanto delle domande proposte o ad alcuni capi autonomi dell'unica domanda o, infine, all'an debeat, rinviando alla pronuncia definitiva la decisione delle altre domande o degli altri capi ovvero la liquidazione del quantum.*

*Al fine di qualificare una sentenza come "non definitiva", non occorre aver riguardo alla qualificazione attribuita alla stessa dal giudice, essendo necessario avere riguardo all'effettivo contenuto della decisione, valutando se risulti o meno rinviato al prosieguo il riconoscimento del bene controverso.*

### **Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 21.10.2013**

*...omissis...*

II.1.1.- In primo luogo, viene censurato xxx il carattere dichiaratamente "non definitivo" della sentenza, che, viceversa, non può sotto alcun profilo essere considerata come tale.

A tal proposito, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, sono da considerare sentenze non definitive quelle che non contengono pronunce

definitive, così come quelle che, in caso di pluralità di domande o questioni, non definiscono l'intera controversia, esaurendo il potere giurisdizionale del giudice adito nei confronti delle parti in contesa, ma statuiscano soltanto su questioni pregiudiziali, ovvero limitano la decisione ad alcune soltanto delle domande proposte o ad alcuni capi autonomi dell'unica domanda o, infine, all'ari debeat, rinviando alla pronuncia definitiva la decisione delle altre domande o degli altri capi ovvero la liquidazione del quantum (cfr. Cass. n. 22440/2010; Cass. n. 10328/1998; Cass. n. 4778/1991).

Non rileva, dunque, la qualificazione attribuita alla sentenza dal giudice di prime cure, in quanto è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto della decisione, valutando se risulti o meno rinviato al prosieguo il riconoscimento del bene in contestazione.

Nel caso in esame, può senz'altro affermarsi che - al di là dell'uso dell'espressione "non definitivamente pronunciando" (verosimilmente accidentale ovvero frutto di un mero refuso) inserita in principio di dispositivo ma priva di qualunque aggancio con la motivazione, nella quale nessun cenno, neppure indiretto, vien fatto alla non definitività o alla parzialità del decisum e all'esigenza di ulteriore prosieguo per determinate parti della domanda - la sentenza di primo grado ha esaurito la decisione delle questioni controverse, acquisendo connotati di autonomia ed autosufficienza .

Ne discende l'assoluta infondatezza in parte qua del motivo .

II.1.2.- In ordine all'improprio utilizzo da parte del primo giudice, invece che del termine "fattura", di quello di "cartella" (peraltro accompagnato dalla puntuale indicazione del numero e della data della fattura in contestazione), censurato in quanto preteso indice rivelatore di "una mera confusione di vicende processuali" (pag. 2 atto di appello) , deve darsi rilievo, anche sotto tale profilo, al contenuto sostanziale della decisione, viceversa da riferirsi senz'altro alla controversia in esame, dei cui connotati essenziali (individuazione delle parti e dei fatti principali oggetto della res litigiosa) il giudice di primo grado dà esatta contezza nel provvedimento impugnato.

II.1.3.- In relazione alla carenza e contraddittorietà della motivazione, va anzitutto osservato che, contrariamente all'assunto di parte appellante, non incorre in alcun vizio di difetto di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito (cfr. Cass. n. 7364/2012).

Il giudice che riconosca convincenti le conclusioni del CTU, pertanto, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso; per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte allegghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza e l'omesso esame in sede di decisione, tale che le censure all'esito dell'indagine peritale, se fondate, possano condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. n. 10222/2009, n. 10688/2008, n. 19475/2005, n. 10668/2005).

Ciò posto, in termini generali, mette conto di osservare che, nel caso di specie, l'appellante non ha sollevato, nel corso dell'istruttoria di primo grado, la benché minima contestazione alla relazione depositata dal Ctu Ing. Sforza in data 2.11.2009, come si evince, anzitutto, dalla lettura del verbale del 4/11/2009, nel quale il difensore xxx ha puramente e semplicemente chiesto il

rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

A tale sintomatico comportamento processuale, si unisce la constatazione della scarsa attendibilità delle osservazioni critiche all'esito dell'indagine peritale che l'Amgas ha ritenuto di poter sostenere in base non ad un proprio elaborato tecnico (Ctp) di contenuto contrastante con quello del consulente d'ufficio, ma di mere rielaborazioni personali di rilievi tecnici e di conteggi operate in proprio dal difensore per la prima volta nella comparsa conclusionale. Di talché la determinazione del primo giudice di non tenere conto di dette contestazioni di parte, prive di qualsivoglia conforto tecnico, appare pienamente legittima e condivisibile, siccome tendente a riconoscere, quanto meno implicitamente, la maggiore affidabilità dei rilievi svolti dall'esperto tecnicamente qualificato per il tipo di accertamento in questione.

D'altro canto, ove si voglia esaminarla nello specifico, la Ctu non si presta alle censure infondatamente svolte dall'appellante con il primo mezzo di gravame.

Risulta infatti che il Ctu, puntualmente rispondendo ai quesiti postigli, provvede, con riferimento al periodo nel corso del quale il misuratore era risultato inattivo, alla verifica della congruità dei consumi contestati dall'attore eseguendo il relativo riscontro in conformità all'art. 34 delle condizioni generali di contratto (doc. 23 fase. P. di I grado), che, per l'ipotesi di irregolare funzionamento del contatore, individua, quale criterio di commisurazione, "la media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente".

Così individuato "il più probabile valore del consumo pro die" in 0,969 mc/giorno (pag. 5 della consulenza), il Ctu ha altresì indicato il lasso temporale di mille giorni (14/4/2001-8/1/2004) relativo alla tariffazione del conguaglio oggetto della fattura contestata (doc. 6 fase. P. di I grado).

Sulla base di tali criteri di calcolo, coerenti e immuni da errori o vizi logici evidenti, il giudice di prime cure è dunque pervenuto alla corretta decisione di accoglimento della domanda dell'attore, la quale - si badi - aveva ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza del credito di Euro1.547,35 vantato dall'Amgas. Invero, sviluppando il consumo pro die attendibilmente stimato dal Ctu per il periodo di riferimento e applicandovi le condizioni di tariffazione spettanti all'utente (compresa la riduzione del 10 di cui all'art. 4 della delib. AEEG 18/10/2001), l'addebito di cui alla menzionata fattura n. 44630/2007 risulta destituito di fondatezza.

Né può farsi questione nel presente giudizio di appello dell'omessa determinazione da parte del primo giudice dell'eventuale minor credito maturato xxx per i consumi in questione.

In proposito deve osservarsi che, costituendosi in primo grado con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione (7/4/2008), la Società convenuta concluse puramente e semplicemente per il rigetto della domanda e per la declaratoria della "legittimità del pagamento richiesto nella contestata fattura" (ovvero per la mera reiezione dell'avversa pretesa mediante una statuizione, di valore parimenti dichiarativo, di contenuto esattamente contrario a quella invocata dall'attore).

In altre parole, dal tenore delle conclusioni libellate in prima istanza emerge che nessuna pretesa di rideterminazione del proprio credito fu avanzata dalla Società somministrante, la quale, peraltro, nessuna domanda riconvenzionale in tal senso si peritò di formulare neppure entro l'udienza dell'art. 320 c.p.c. (termine ultimo per il compimento di siffatta attività difensiva: cfr. Cass. n.

2830/2013) .

D'altro canto, che la rideterminazione dell'eventuale minor credito (a conguaglio) maturato dall'xxx alla data del 18/1/2004 per la somministrazione in oggetto costituisca una pretesa estranea alla posizione difensiva della parte interessata ben si ricava anche dalla circostanza che non solo al Ctù non fu affidato alcun quesito tendente a stabilire il corrispettivo dovuto dall'utente per i consumi presuntivamente calcolati nel periodo in contestazione, ma soprattutto che nessuna richiesta di integrazione o di ampliamento dell'indagine peritale al fine della quantificazione del credito effettivo della somministrante fu avanzata dalla difesa di quest'ultima.

Ne discende che, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza o meno, la domanda con la quale l'odierna appellante pretende - per la prima volta - di ottenere dal giudice dell'impugnazione la condanna dell'appellato al pagamento del corrispettivo dovuto per il consumo di gas, come sostanzialmente articolata nelle conclusioni dell'atto di appello, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c .

II.2.- Per quanto concerne il secondo motivo di appello, relativo alla liquidazione "in via equitativa" delle spese processuali operata dal primo giudice, deve evidenziarsi come, sotto tale profilo, sia rilevabile un sostanziale difetto di interesse dall'appellante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., preclusivo del relativo esame nel merito, considerato che, al di là del nomen ovvero della qualificazione giuridica (per quanto di dubbia correttezza) del criterio di liquidazione dichiaratamente adottato nella sentenza impugnata, non si deduce che la relativa statuizione determina alcun effettivo pregiudizio per il soccombente.

In altre parole, l'appellante, al fine di dedurre ammissibilmente il vizio della pronuncia sulle spese, non si sarebbe dovuto limitare a contestarne la natura "equitativa", ma avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la quantificazione stabilita dal primo giudice era pregiudizievole per i suoi interessi, ossia comportava una soccombenza in misura maggiore di quella dovuta per legge.

In conclusione, l'appello principale dev'essere rigettato siccome infondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto al secondo.

III.- Fondato è invece l'appello incidentale proposto dall' appellato in relazione alla liquidazione delle spese della causa di primo grado.

Deve infatti rilevarsi che, in applicazione della t.p. vigente al momento della liquidazione di primo grado e in conformità all'art. 24 della L. n. 794 del 1942, che sancisce il principio dell'inderogabilità delle tariffe minime (cfr. Cass. n. 20269/2010), all'attore andavano riconosciuti, in luogo dei complessivi Euro750,00 stabiliti in sentenza, Euro600,00 per onorario ed Euro400,00 per diritti (oltre esborsi e accessori di legge), avuto riguardo al valore della causa (Euro1.500,00 circa).

Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata.

...omissis...

p.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di appello notificato il 5/5/2010, da AMGAS s.r.l. nei confronti di P.M., così provvede:

a)RIGETTA l'appello principale;

b)ACCOGLIE l'appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna xxx alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro1.087,61 (di cui Euro 87,61 a titolo di esborsi), oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti cccccc e cccc, procuratori costituiti dell'attore, dichiaratisi antistatari;

c) CONDANNA l'appellante xx alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.050,00. oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti cccccc, procuratori costituiti dell'appellato, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Bari, il 15 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013.

La Nuova Procedura Civile